

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 30 marzo 2005

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074-5076.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 193.

Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sperimentazione gestionale. Istituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 193.

Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Sperimentazione gestionale. Istituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, nel quale è previsto, tra l'altro, che "... le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione";

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502" ed in particolare l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università;

~~VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ed in particolare il comma 1 dell'articolo 1 "L'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università e' determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio";~~

VISTO il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria che prevede la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 22.12.1990, n. 11006, concernente: "Approvazione della Convenzione e del protocollo d'intesa, repertorio n. 2391 del 4 luglio 1990, tra la Regione Lazio e la II Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Triennio 1990/92", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Piano Sanitario Regionale per il periodo 2002-2004, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 2002, n. 114, nel quale si riconosce l'apporto fondamentale dell'Università nella qualificazione della rete sanitaria laziale ed in particolare individua il Policlinico di Tor Vergata quale struttura di eccellenza e di II livello, finalizzata al completamento ed alla qualificazione dell'offerta assistenziale nell'area della periferia sud di Roma;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Sperimentazione gestionale e costituzione della "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata", adottata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 62 del 21.1.2005;

PRESO ATTO, che la Regione Lazio, ha da tempo posto attenzione a modelli organizzativi innovativi e che l'avvio, ancorché sperimentale, di un modello "originale" di fondazione rappresenta una esperienza istituzionale, organizzativa di particolare rilevanza, nonché, uno strumento di efficiente ed appropriata gestione di un "nuovo" Policlinico Universitario con forme accentrate di integrazione e raccordo Università e Regione;

RITENUTO, pertanto, opportuno inserire la scelta di detto modello sperimentale gestionale di costituzione della Fondazione nel protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" che regola i rapporti tra le due Istituzioni per le attività di assistenza connesse alla didattica della Facoltà di Medicina;

DELIBERA

- Di adottare lo "schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio e Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", (Allegato A) che, con i seguenti allegati, fa parte integrante della presente deliberazione:
 - Allegato 1: - "Definizione della composizione dei monti orario per singola attività e quantificazione delle prestazioni sanitarie dagli stessi derivanti";
 - Allegato 2: "Attività di assistenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata";

- *Allegato 3: "Sperimentazione gestionale e costituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata".*

Il predetto protocollo d'intesa, a far data dalla sottoscrizione da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dal Presidente della Regione Lazio, sostituirà a tutti gli effetti la convenzione di cui alla DGR 11006/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il protocollo d'intesa in oggetto, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURL successivamente alla predetta sottoscrizione.

Posta ai voti la deliberazione è approvata

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE LAZIO

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

TOR VERGATA

Indice

Premessa al Protocollo di Intesa

Il Piano Sanitario Regionale.

Ruolo dell'Università nelle dinamiche evolutive dei processi culturali e delle società

L'Ospedale di insegnamento che deve "uscire" sul territorio

L'Ospedale di insegnamento come veicolo di innovazione

La novità dell'Intesa: la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.

I principi ispiratori ed ordinatori del Protocollo

Sperimentazione gestionale "La Fondazione PTV"

Sviluppo di attività di eccellenza nel PTV

Percorso formativo integrato ospedale-territorio

Protocollo di Intesa

Parte prima: rapporti Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Art. 1-Principi generali di collaborazione Regione/Università

Art. 2-Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale e collaborazione nell'elaborazione e stesura di proposte per la formulazione del Piano Sanitario Regionale o di altri documenti o progetti.

Art. 3-Integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

Parte seconda: apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 4-Individuazione delle sedi di realizzazione delle attività assistenziali integrate con le attività di didattica e ricerca

Art. 5-Criteri e parametri per l'individuazione e il dimensionamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni necessari a garantire l'adeguato espletamento delle funzioni didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia in coerenza con la programmazione regionale.

Parte Terza: La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Art. 6-La Fondazione PTV : sperimentazione gestionale.

Art. 7-Linee di indirizzo per la organizzazione delle attività e delle strutture del Policlinico Tor Vergata

Art. 8-Rapporti economici

Art. 9-Norme in materia di personale

Art. 10-Norme di garanzia

Art. 11-Norme transitorie e finali

Allegati

- Allegato 1 – Definizione della composizione del monte orario per singola attività e quantificazione delle prestazioni sanitarie dagli stessi derivanti.
- Allegato 2 - Attività di assistenza dell'Università di Roma Tor Vergata su propri posti letto;
- Allegato 3 – Sperimentazione Gestionale e costituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

PREMESSA AL PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

REGIONE LAZIO

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

**Il Piano
Sanitario
Regionale**

Il Piano Sanitario Regionale della Regione Lazio per il periodo 2002-2004, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 31.07.2004 n.114, riconosce l'apporto fondamentale dell'Università nella qualificazione della rete sanitaria laziale.

L'accordo Stato Regioni dell'8 agosto 2001 prevede la piena riconduzione alla Programmazione sanitaria regionale dell'assistenza dei Policlinici Universitari.

I protocolli d'Intesa previsti per disciplinare i reciproci rapporti devono pertanto promuovere e definire la collaborazione fra Regione ed Università avendo come riferimento primario l'affermazione di due basilari principi:

- L'inscindibilità fra funzione assistenziale, didattica e di ricerca
- L'apporto della Facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali didattiche e scientifiche proprie di detta Facoltà.

Il presente protocollo si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal vigente Piano Sanitario Regionale, che individua il Policlinico Tor Vergata quale struttura di ~~eccellenza e di secondo livello, finalizzata al completamento e alla qualificazione~~ dell'offerta assistenziale nell'area della periferia sud di Roma, caratterizzata da una "insufficienza di specialità di medio-alta ed alta intensità di cura".

La realizzazione delle strutture assistenziali in fase di ultimazione del nuovo Policlinico determina la necessità di condividere e fissare nel presente protocollo di intesa regole e rapporti chiari, anche al fine di ricondurre a questa nuova realtà organizzativa la maggior parte delle attività assistenziali o didattiche e di ricerca che attualmente la Facoltà di Medicina esplica in altre strutture sanitarie della Regione.

**Ruolo della
Università
nelle
dinamiche
evolutive dei
processi
culturali e
delle società**

Il presente protocollo d'intesa si fonda sulla consapevolezza da parte della Regione del ruolo dell'Università nell'ambito delle dinamiche evolutive della società civile nel suo complesso ed in particolare nel contesto socio sanitario. Infatti, l'Istituzione regionale si avvale dell'apporto dell'Università per meglio interpretare e mediare domanda offerta assistenziale di una società in rapida evoluzione, soprattutto nell'ambito di una maggiore consapevolezza dei bisogni sanitari e di una crescente esigenza di soddisfarli

in maniera appropriata e compiuta. Il raccordo tra Regione ed Università favorisce un processo culturale che coinvolge e impegna tutti gli "attori" direttamente interessati alle soluzioni ottimali del complesso fenomeno, costruendo le basi essenziali su cui l'Università possa operare secondo specifici indirizzi e obiettivi indicati dalla Regione e condivisi con la stessa.

In tale contesto, svolge un ruolo primario ed essenziale la Facoltà di Medicina e Chirurgia con tutte le sue componenti finalizzate alla crescita della formazione in funzione di modelli organizzativi assistenziali che devono essere concepiti all'insegna dei principi di efficacia, efficienza, economicità e soprattutto etica.

In conseguenza di ciò la Facoltà di Medicina, protagonista del processo formativo del medico e delle altre professioni sanitarie essenziali al processo assistenziale, deve riqualificare e aggiornare i percorsi didattici, rideterminando continuamente le esigenze formative, avendo a riferimento i mutamenti sociali, culturali, economici e tecnologici e sulla base di protocolli di intesa tra Regione e Università, che devono essere pensati in coerenza con la più generale progettazione e pianificazione strategica della Regione.

L'Ospedale di insegnamento che deve "uscire" sul territorio

L'Ospedale di insegnamento è uno strumento necessario, ma non sufficiente a garantire la formazione adeguata di tutto il personale medico e delle altre professioni sanitarie, di cui la Regione dovrà disporre per far fronte alle future necessità assistenziali e secondo i modelli organizzativi più appropriati, anche in considerazione della necessità di sviluppare sul territorio quei servizi alternativi e/o integrativi all'ospedalizzazione, sui quali da tempo si discute a diversi livelli, internazionale e nazionale. Il DPCM 24 maggio 2001, prevede la possibilità di *"integrare o rimodulare l'individuazione delle strutture assistenziali per le finalità istituzionali della facoltà di medicina e chirurgia"* e, all'articolo 3, stabilisce che le strutture aziendali debbano consentire le funzioni formative sia nei settori ordinari sia in quelli sperimentali ed innovativi con riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica.

Il processo formativo deve contribuire allo sviluppo delle specialità, delle professionalità e di tutti i servizi che consentono di porre il paziente al centro di un sistema di cura e di assistenza sanitaria e sociosanitaria a garanzia di un percorso assistenziale basato sulla continuità della cura, sulla qualità e sull'appropriatezza dell'offerta. Esso deve quindi rivolgere la loro attenzione a tutto il percorso assistenziale dei pazienti, dalla prevenzione alla fase acuta, alla post-acuzie, alla riabilitazione, alla lungodegenza, all'assistenza domiciliare, alle cure primarie ed a

quelle palliative. Tale idea si traduce in un orientamento formativo integrato e multidisciplinare, in una politica di raccordo tra l'ospedale e il territorio.

L'Ospedale di insegnamento come veicolo di innovazione

L'Ospedale di insegnamento deve essere al suo interno veicolo di innovazione organizzativa, privilegiando il principio della diversificazione del flusso dei pazienti. Il carattere innovativo dell'Ospedale si esprime nel non perseguire esclusivamente le linee del ricovero ordinario e nel propendere, invece, per i "modelli aperti", tra i quali quelli della ospedalizzazione diurna (il day hospital, la day surgery).

L'Ospedale di insegnamento, pertanto, in quanto sede di innovazione clinica, deve forzatamente orientarsi verso modelli assistenziali ed organizzativi aperti, appropriati dal punto di vista clinico e maggiormente efficienti dal punto di vista gestionale, ovvero il day hospital, la day surgery e l'attività ambulatoriale.

Favorire lo sviluppo di tali regimi assistenziali permette di trattare nel modo più appropriato le patologie meno gravi e/o con minori complicanze, indirizzando in modo più consono le risorse disponibili verso i pazienti con patologie più gravi, garantendo un percorso qualitativamente migliore. Ciò consentirà pertanto di partecipare all'obiettivo regionale di contenimento dei posti letto per i ricoveri ordinari che, ridotti nel numero, potranno essere opportunamente riconvertiti e riqualificati.

La novità dell'Intesa: la Fondazione PIV Policlinico Tor Vergata

Per quanto riguarda il settore dell'assistenza, ed in particolare quello della sanità, è stata fortemente avvertita nell'ultimo decennio la necessità di formare il personale che in esso opera, secondo principi orientati all'introduzione di modelli organizzativi innovativi, in grado di migliorare l'erogazione delle prestazioni e la loro qualità, nel rispetto dei vincoli relativi alle risorse disponibili.

Nel nostro Paese, tale processo ha avuto una accelerazione in sanità con la trasformazione delle strutture del servizio sanitario nazionale in "aziende sanitarie", che possono operare attraverso strumenti amministrativi più agili, simili, per alcuni versi, a quelli del settore privato.

Per rispondere a tali esigenze di innovazione del processo gestionale, in molti Paesi, e recentemente anche in Italia, si stanno diffondendo le fondazioni, anche in ambito sanitario. La Regione Lazio, allo scopo di approfondire l'analisi del problema, nella ricerca di nuove forme di collaborazione pubblico-privato nella gestione delle strutture ospedaliere, ha affidato al Policlinico Tor Vergata una ricerca, finanziata dal Ministero della Sanità, avente altresì lo scopo di individuare un assetto istituzionale innovativo per le Aziende Ospedaliere Universitarie quale strumento atto a:

- favorire un nuovo modo di rapportarsi tra gli enti istituzionali di riferimento (Regione-Università) al fine di meglio integrare le rispettive *mission* attraverso una gestione costante e dinamica dei rapporti
- consentire l'ingresso del settore privato, in particolare nelle attività "no core", finalizzato all'acquisizione di *know how* specifico, più in generale di un approccio "aziendalistico" alla gestione;
- favorire la ricerca biomedica applicata.

La proposta di avviare una sperimentazione gestionale che prevede l'istituzione di una Fondazione per la gestione del Policlinico Tor Vergata ha il significato di sviluppare un percorso atto a creare un nuovo luogo giuridico, caratterizzato dalla contestualità vincolante dei processi dialettici e decisionali, finalizzato a consentire l'interazione e la composizione dei diversi interessi istituzionali di Università e Regione.

La Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata dovrebbe quindi diventare la sede in cui si adottano le scelte strategiche relative alle attività da svolgere (ricerca, didattica ed assistenza) ed in cui si ricerca costantemente la compatibilità tra la programmazione regionale e quella universitaria, tenendo conto dei vincoli gestionali (programmazione negoziata).

**I principi
ispiratori
ed
ordinatori
del
Protocollo**

Il protocollo d'intesa dovrà tener conto delle dinamiche di sviluppo del Policlinico e, pertanto, dovrà avere i connotati di *flessibilità e dinamicità, coerenti con la scelta di avviare la sperimentazione gestionale della Fondazione, rinviando a tale momento istituzionale la regolamentazione di tutti gli aspetti organizzativi e di funzionamento delle attività assistenziali, oggi svolte dal Policlinico, e delle altre di ricerca connesse all'attività assistenziale prima identificate.*

Quanto sopra premesso, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata stabiliscono di regolamentare i reciproci rapporti in base ad un protocollo di intesa, previsto dall'art.1 del D.Lgs. 517/99, che si sviluppi particolarmente sulla attuazione dei seguenti principi ordinatori, sui quali le parti medesime concordano.

1.

**Sperimentazione
gestionale
"La
Fondazione
PTV"**

La Regione e l'Università concordano di avviare nel Policlinico Tor Vergata una sperimentazione gestionale finalizzata alla realizzazione di un modello istituzionale e organizzativo delle aziende ospedaliere universitarie innovativo, atto a configurare, con

il superamento della fase transitoria, di cui all'art 2, comma 2 del D.Lgs. 517/99, una valida soluzione per garantire l'efficace integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e ricerca e, attraverso la *partnership* con privati, consolidare gli elementi culturali per una metodologia gestionale di tipo imprenditoriale, nonché favorire occasione di sviluppo per la ricerca sperimentale e la ricerca clinica applicata e l'utilizzo di tecnologie avanzate di diagnosi e cura.

2.

**Sviluppo
di attività
di
eccellenza
nel PTV**

La Regione e l'Università concordano di sviluppare all'interno del Policlinico attività di eccellenza previste dalla programmazione regionale coerenti con le vocazioni già presenti nella Facoltà di Medicina di Tor Vergata, di interessi a livello nazionale e come tali di attrazione da parte di cittadini di altre regioni, e della Comunità Europea, del bacino mediterraneo e degli altri Paesi in genere con cui l'Italia intrattiene relazioni in campo sanitario.

3.

**Percorso
formativo
integrato
ospedale-
territorio**

Nell'ambito della Fondazione il Policlinico Tor Vergata è individuato quale struttura di promozione e coordinamento di un percorso formativo integrato per medici, odontoiatri e altre professioni sanitarie, che si sviluppa all'interno e all'esterno dell'ospedale stesso, nell'applicazione inoltre dei principi di umanizzazione del rapporto con i cittadini che sono alla base della *mission* del Policlinico stesso e che coincidono con il concetto di "prendersi cura" dell'utente.

PROTOCOLLO DI INTESA

Parte Prima: Rapporti Regione Lazio e Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Art.1

Principi generali di collaborazione Regione/Università

La Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in seguito denominate Regione ed Università, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- impegno della Regione e della Università a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità ed etica dell'attività integrata di didattica, assistenza e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che costituisce obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale, e della funzione formativa e di ricerca propria delle Università;
- apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea e della ricerca biomedica e sui servizi sanitari. La Regione acquisisce il parere dell'Università sulla proposta di PSR adottata dalla Giunta Regionale, prima della sua definitiva approvazione;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza sulla base dei seguenti presupposti:
 - o rispetto dell'autonomia universitaria per l'assolvimento dei suoi compiti di didattica e di ricerca nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari;
 - o rispetto dello stato giuridico del personale universitario;
 - o coordinamento degli organismi di governo e di gestione delle strutture didattiche e di ricerca con quelle assistenziali.
 - o impegno nello sviluppo di percorsi di formazione integrati ospedale-territorio;
 - o impegno a sperimentare congiuntamente un modello istituzionale innovativo, mediante la costituzione di una apposita Fondazione da proporre come modello alternativo all'Azienda

Ospedaliera Universitaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) del D.lgs. 517/99 quale superamento della fase transitoria prevista dall'art. 2, comma 3.

Art. 2

Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale e collaborazione nell'elaborazione e stesura di proposte per la formulazione del Piano Sanitario Regionale o di altri documenti o progetti.

1. Il parere al Piano Sanitario Regionale di cui all'art. 1 deve esser reso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della proposta di Piano sanitario regionale. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Per favorire l'apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale previsto dal precedente articolo 1, nonché, il confronto ed una comunicazione costante tra Regione e Università, può essere costituita, con un'intesa tra Rettore e Presidente della Regione, una Commissione composta da sei componenti, di cui tre in rappresentanza della Regione, nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore alla Sanità tra i dirigenti della Regione Lazio operanti nel settore della sanità, di cui uno con funzione di coordinatore, e tre in rappresentanza dell'Università, nominati dal Rettore, di cui due designati dalla facoltà di medicina. ~~Per il funzionamento della Commissione non sono previsti oneri aggiuntivi e compensi.~~

Art. 3

Integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca.

1. La Regione e l'Università si impegnano a perseguire l'obiettivo dell'integrazione tra le attività di assistenza, didattica e ricerca, da raggiungere nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 attraverso la programmazione concordata delle attività istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Tor Vergata. In tal logica viene concordato di rimodulare il numero dei posti letto del Policlinico di Tor Vergata rispetto alla previsione iniziale di dotazione del progetto edificatorio del complesso Ospedaliero di Tor Vergata come da prospetto costituente l'allegato 2 al presente protocollo.

2. L'Università e la Fondazione concorrono all'obiettivo previsto dal piano sanitario regionale di ricondurre la dotazione complessiva dei posti letto ospedalieri per acuti ad un valore corrispondente al 4 per 1000 della popolazione residente mantenendo fermo il numero dei letti di degenza ordinari assegnati all'Università al tetto previsto nella Convenzione sottoscritta nell'anno 1990, nonostante le accresciute necessità di didattica derivanti dall'avvio di nuovi corsi di laurea specialistica, di laurea di primo livello nonché scuole di specializzazione. Parallelamente è assegnato alla Fondazione Policlinico Tor Vergata l'obiettivo di rimodulare le attività tradizionali di ricovero potenziando e sviluppando anche in termini numerici quelle di ricovero diurno.
3. La Regione e l'Università concordano sulla promozione di un modello di percorso formativo/assistenziale nell'ottica dell'integrazione tra l'ospedale ed il territorio, che vede il Policlinico di Tor Vergata concorrere con propri servizi e attività ad implementare il sistema di offerta di servizi sanitari del territorio ponendo il paziente al centro di un percorso assistenziale basato sulla continuità della cura, sulla qualità e sull'appropriatezza dell'offerta e curando un rapporto costruito con i medici di medicina generale.
4. La Fondazione Policlinico Tor Vergata assicurerà l'effettuazione del percorso formativo di cui al comma precedente, sviluppando le attività assistenziali all'uopo necessarie, nei volumi individuati nel prospetto costituente l'allegato 1 al presente protocollo, all'interno delle proprie strutture e nei limiti dei posti letto di cui al predetto allegato 2, ovvero, fintanto occorre, mediante l'attivazione di rapporti convenzionali con strutture pubbliche e private allo scopo ~~individuate, previa apposita autorizzazione regionale.~~
5. La Fondazione Policlinico Tor Vergata costituisce la sede elettiva di formazione dell'Università Tor Vergata. Le attività di formazione degli specializzandi e delle altre figure professionali e sanitarie di cui all'articolo 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. 502/92, sono sviluppate di norma all'interno del Policlinico. Qualora le strutture del Policlinico non fossero sufficienti allo scopo, la Fondazione stipulerà le necessarie convenzioni con strutture pubbliche, private, convenzionate o accreditate, in possesso dei necessari requisiti.
6. La Regione e l'Università concordano di sviluppare all'interno del Policlinico attività di eccellenza previste dalla programmazione regionale, anche attraverso l'attivazione di Centri di Eccellenza e di riferimento Regionale, coerenti con le vocazioni già presenti nella Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" di interesse a livello nazionale e come tali di attrazione da parte di cittadini di altre regioni e della Comunità Europea, del bacino mediterraneo e degli altri Paesi in genere con cui l'Italia intrattiene relazioni in campo sanitario consentendo al contempo di realizzare le strategie regionali in materia di riconversione dei posti letto della rete ospedaliera.

7. La Regione e l'Università prendono atto del fatto che nell'ambito del Policlinico medesimo non potranno essere attivate in modo esaustivo tutti i servizi e le attività previste nell'allegato 2 ed in particolare i servizi e le attività connesse alla riabilitazione post-acuzie ed alla catena della cronicità e concordano quindi la possibilità da parte del Policlinico Tor Vergata di utilizzare strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente a tal fine accreditate dalla Regione Lazio. Le parti concordano altresì che tra dette strutture e il Policlinico Tor Vergata devono essere stipulati appositi accordi con particolare riferimento all'impegno e al ruolo del personale docente nelle attività assistenziali.

La Regione e l'Università prendono atto altresì che non potranno essere ricondotte tutte le equipe universitarie attualmente operanti in altre strutture. Il trasferimento delle stesse viene, quindi disposto in attuazione del presente protocollo solo in corrispondenza di una necessità condivisa dalla Regione ed in coerenza con un ordinato ed efficiente sviluppo delle attività assistenziali all'interno del Policlinico compatibile con le esigenze di bilancio della stessa. Eventuali specifiche esigenze di professionalità universitarie, rappresentate da strutture del servizio sanitario regionale, potranno essere soddisfatte dal Policlinico previa intesa con la Regione e senza oneri a carico della stessa.

* * * *

Parte seconda: apporto della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 4

**Individuazione delle sedi di realizzazione delle attività assistenziali integrate
con le attività di diagnostica e ricerca.**

1. La presente intesa, nel regolamentare le modalità di collaborazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con il Servizio Sanitario regionale per l'espletamento dell'attività assistenziale, tiene conto della provvisorietà della condizione organizzativa ed operativa del Policlinico universitario, attualmente in fase di start up, per il quale l'ultimazione dei lavori di edificazione è prevista nel secondo semestre 2005.
2. Regione e Università concordano che, in relazione ai volumi di attività assistenziale che si dovranno comunque realizzare per le finalità proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di cui al successivo articolo 5 comma 1, verranno progressivamente ricondotte all'interno del Policlinico Tor Vergata tutte le attività e le funzioni che attualmente sono in convenzione presso altre strutture pubbliche e private con esclusione, a regime, di quelle evidenziate come "esterne" nell'Allegato 2, parte integrante del presente atto. Tale previsione risponde alle necessità condivise mirate a garantire la continuità di esperienze positive, a non depauperare eccessivamente la potenzialità assistenziale del territorio di altre strutture ovvero a recepire le obiettive difficoltà del Policlinico ad individuare idonee strutture al proprio interno, evitando al contempo inutili duplicazioni di servizi sanitari.

3. Con riguardo ai posti letto ed alle altre attività a regime di cui alla tabella 2, da effettuarsi fuori dal Policlinico e per gli altri posti letto ed attività che, nelle more di essere ricondotti all'interno del policlinico, attualmente sono posizionati presso altre strutture, i rapporti convenzionali attraverso i quali le equipe universitari svolgono i relativi incarichi debbono essere ricondotti al Policlinico e successivamente alla Fondazione. Le prestazioni assistenziali prodotte nelle situazioni di cui sopra continueranno ad essere riconosciute e valorizzate dalla Regione secondo la normativa e la prassi vigente.

Art. 5

Criteri e parametri per l'individuazione e il dimensionamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni necessari a garantire l'adeguato espletamento delle funzioni didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia in coerenza con la programmazione regionale.

1. Fermo restando quanto stabilito al successivo punto 3 l'individuazione ed il dimensionamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni necessari a garantire l'adeguato espletamento delle funzioni didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia tengono conto di criteri legati alla valutazione dei crediti professionalizzanti necessari per la formazione degli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, del Corso di laurea in Odontoiatria, dei Corsi di Laurea Specialistica in Scienze Motorie e Biotecnologie Mediche, di Scienze della Riabilitazione e Nutrizione Umana, nonché dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, tenuto conto di quanto precisato all'articolo 7, comma 3 del DPCM 24 maggio 2001.
2. Volumi assistenziali superiori a quelli determinati con le procedure di cui al punto 1 sono definiti in relazione a: programmazione regionale, sviluppo di eccellenze regionalmente previste, ovvero in relazione a vocazioni presenti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, alla necessità di abbattere liste di attesa o altre situazioni locali o emergenze.
3. La Regione e l'Università in coerenza con il Piano Sanitario Regionale e con gli obiettivi di ridimensionamento, di riqualificazione della rete ospedaliera, e in applicazione dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, concordano di definire la quantificazione dei posti letto giustificati dalle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei riuniti dentari per il Corso di Laurea in odontoiatria, dei Corsi di Laurea Specialistica in Scienze Motorie e Biotecnologie Mediche come all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. La distribuzione dei posti letto, di cui al precedente comma 3, fra le varie strutture che concorrono ad assicurare l'attività assistenziale necessaria allo sviluppo delle attività didattiche e

di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Tor Vergata, in considerazione altresì della progressiva implementazione della struttura ospedaliera del Policlinico Tor Vergata, è concordata come dall'Allegato 2, parte integrante del presente atto.

* * * * *

Parte terza: La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Art. 6

La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: sperimentazione gestionale.

1. La Regione e l'Università concordano di avviare una sperimentazione gestionale, consistente nella costituzione di una "Fondazione", finalizzata alla realizzazione di un modello di assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende Ospedaliere Universitarie innovativo, atto a configurare, con il superamento della fase transitoria di cui all'art.2 comma 2 del Dlg. 517/99, una valida soluzione per garantire l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di didattica e di ricerca.
2. L'oggetto della sperimentazione è la gestione integrata delle attività sanitarie e di didattica applicata facenti capo al Policlinico di Tor Vergata nonché delle attività di ricerca ad esse connesse. La durata della sperimentazione è fissata in anni sei. E' prevista una verifica alla scadenza del terzo anno di sperimentazione. Al termine della sperimentazione, se positiva, la Regione, in accordo con l'Università, adotterà gli atti legislativi e/o amministrativi necessari alla strutturazione definitiva del modello sperimentato.
3. Le finalità della sperimentazione in particolare sono:
 - a. Realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella definizione della programmazione concordata delle attività del Policlinico, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali;
 - b. Favorire attraverso l'inserimento di competenze e finanziamenti privati, lo sviluppo della ricerca, sia sperimentale che clinica applicata, quale occasione fondamentale di qualificazione dell'attività assistenziale e arricchimento della potenzialità didattica e formativa dell'Università;
 - c. Ottimizzare i risultati gestionali, attraverso l'inserimento di logiche e di metodiche imprenditoriali, favorite dalla partecipazione, in quota minoritaria, di partner privati alla gestione della Fondazione, adottando le soluzioni istituzionali atte a consentire tale partecipazione;
4. La Fondazione assicura le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo sulle attività del Policlinico. La Fondazione definisce altresì le soluzioni giuridico istituzionali funzionali ad

assicurare l'attività gestionale sanitaria e non sanitaria del Policlinico, in armonia con le finalità di cui al precedente comma 3 lett. c.

5. La "Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata", che sarà formalizzata entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo in armonia con i principi del presente protocollo e con le altre disposizioni vigenti e in base ai contenuti dell'apposito documento di "sperimentazione gestionale" allegato e parte integrante della presente intesa (All. 3), assume nei confronti della Regione, dal momento della sua costituzione, tutti gli obblighi che il presente protocollo riferisce all'Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata.

Art. 7.

Linee di indirizzo per la organizzazione delle attività e delle strutture del Policlinico Tor Vergata.

1. Fino alla costituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata il Direttore Generale del Policlinico adotta gli atti urgenti e provvisori necessari per l'organizzazione aziendale e l'attribuzione degli incarichi, in accordo con il Rettore dell'Università e tenuto conto degli indirizzi regionali in materia di atti di organizzazione delle aziende sanitarie.
2. Il livello di complessità delle strutture organizzative di cui al comma 1 sarà determinato tenendo conto di indicatori di complessità e di criticità individuati con riferimento all'attività didattica, di ~~ricerca ed assistenziale.~~
3. In ragione della transitorietà della situazione organizzativa del Policlinico, caratterizzata da una implementazione progressiva dei servizi assistenziali, che incide altresì sui livelli prestazionali svilupparli da assumersi come parametro per la classificazione delle strutture, il provvedimento del Direttore Generale che determina il grado di complessità delle stesse è adottato in via transitoria e, nel primo triennio, è verificato annualmente.
4. Le strutture sanitarie del Policlinico Tor Vergata devono essere in possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per lo svolgimento delle attività sanitarie nonché di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale.
5. Costituita la Fondazione, la definizione dei criteri per l'adozione dei seguenti atti:
 - organizzazione delle attività sanitarie e gestionali;
 - individuazione delle strutture semplici e complesse;
 - attribuzione degli incarichi dirigenziali
 spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
 Il Direttore Generale adotta atti di organizzazione in armonia con i criteri suindicati.

Art. 8

Rapporti economici

1. Al finanziamento delle attività della Fondazione concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università che dalla Regione nonché eventualmente da privati e da enti.
2. La Regione si impegna a classificare il Policlinico Tor Vergata nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e a riconoscere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca fino alla stipula dell'accordo di cui all'art. 7 comma 2 del D.L. vo 517/99. Fino alla stipula dell'accordo di cui all'art. 7, comma 2 del D.L. vo 517/99 la Regione continuerà a corrispondere direttamente alla Fondazione un'integrazione del 8% della valorizzazione annua dell'attività assistenziale complessiva una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del costo del personale docente affrontato dal MIUR nella misura variabile tra il 5% ed il 15% in applicazione dell'art. 6 del D.M. 31 luglio 1997.
3. La Regione concorda annualmente con l'Università un contributo per il sostegno alle attività in fase di start-up nell'esercizio considerato. Tali contributi sono riconosciuti dall'Università come parte della quota di partecipazione della Regione nella Fondazione di cui al precedente art. 6.
4. Fino all'attivazione della Fondazione le presenti norme sono riferite in quanto compatibile all'Azienda Policlinico Tor Vergata.

Art. 9

Norme in materia di personale

1. L'attribuzione degli incarichi assistenziali è riservata al personale universitario sulla base della valenza clinica della disciplina, nel rispetto dei requisiti individuati dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 517/99, nella salvaguardia del principio di cui al precedente art. 3 comma 5;
2. Per i docenti ed i ricercatori universitari e le figure equiparate di cui all'art. 6, comma V, D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni va considerato un impegno medio per attività assistenziale non inferiore a 29 ore settimanali, comprensive delle 4 ore previste dal contratto nazionale di lavoro per le attività di formazione;
3. L'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate di cui all'art. 6, comma V, D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali;

4. L'autorizzazione per periodi di congedo di cui all'art. 17 DPR 382/80 è concessa dal Rettore previa intesa con il Direttore Generale che ha la responsabilità di assicurare sia la compatibilità con l'ordinario esercizio delle attività sanitarie che di garantire la continuità assistenziale. Parimenti, la partecipazione da parte del personale universitario a seminari, congressi, corsi di aggiornamento è consentita previa comunicazione preventiva del Responsabile della struttura (almeno trenta giorni) alla Direzione Generale e Sanitaria ed a condizione che detta partecipazione non pregiudichi la continuità nell'esercizio dell'attività assistenziale. Nel caso di partecipazione a dette iniziative da parte del Responsabile della struttura, lo stesso dovrà preventivamente indicare idonea figura cui affidare la responsabilità in sua sostituzione;
5. Il trattamento economico aggiuntivo al trattamento erogato dall'Università ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.L.vo 517/99 del personale universitario, per il servizio assistenziale, fa riferimento alla normativa vigente del personale del SSN e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente medico e sanitario del comparto sanità ed è composto di:
 - un trattamento di posizione graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
 - un trattamento di risultato graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale e concordati nell'ambito dell'organizzazione budgetaria aziendale compatibilmente con la situazione del bilancio;
6. Le indennità integrative sono assegnate dalla Fondazione al Policlinico, in base a parametri stabiliti dal Direttore Generale dell'Azienda secondo i criteri coerenti con quelli fissati nel ~~CCNL del personale dirigenziale medico del SSN e saranno assegnate in base all'evoluzione~~ della normativa indicata. Pertanto, in accordo ai principi di tale normativa contrattuale, la verifica, con la conferma o meno degli incarichi e delle relative indennità di posizione, avranno cadenza annuale;
7. Dall'entrata in vigore della presente intesa e per la durata della stessa ogni professore e ricercatore universitario, e figure equiparate, non potrà percepire un trattamento economico aggiuntivo inferiore a quello in godimento all'atto di entrata in vigore del D.L.vo 517/99;
8. L'attribuzione e la revoca ai professori di I fascia dell'incarico di Responsabile di struttura Complessa e dell'incarico di Direttore di Dipartimento sono effettuate dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, adeguando i principi della normativa vigente e delle linee guida regionali in materia alla peculiare specificità delle componenti professionali presenti all'interno dei Dipartimenti;
9. L'attribuzione e la revoca ai professori di I e II fascia afferenti a discipline cliniche ovvero in via residuale eventualmente anche ai ricercatori, dell'incarico di direzione di una struttura individuata come complessa è effettuata dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, seguendo

- i criteri della normativa vigente. Le procedure per l'inesa dovranno essere compiute entro 15 gg. dalla proposta;
10. L'attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari afferenti alle discipline cliniche ed alle figure equiparate di cui all'art. 6, comma V, D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, semprechè afferenti alle discipline cliniche, degli incarichi di struttura definita come semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale sentito il Direttore di Dipartimento e seguendo i criteri delle normative vigenti;
 11. L'opzione prevista dall'art. 15 quater comma 4 del Dlgs 502/92 così come modificato dall'art. 2 septies della L.138 del 26.05.04 è esercitata dal personale universitario, con le medesime modalità indicate per il personale ospedaliero, con richiesta presentata in forma scritta al Magnifico Rettore dell'Università ed al Direttore Generale del Policlinico. Resta fermo quanto disposto dall'art. 5 comma 12 del Dlgs 517/99.
 12. Il personale universitario di cui all'art.102 del DPR 11.07.80 n.382 cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, ove ricoperte, al raggiungimento dei limiti massimi di età indicati dall'art. 15 nomies, comma 2, del D.L.vo 30.12.1992 n.502 così come introdotto dal D.L.vo 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni. La cessazione dell'attività assistenziale sarà contestuale alle risultanze anagrafiche. Detto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività di didattica e di ricerca potrà essere utilizzato nell'ambito del Dipartimento di appartenenza, all'interno del monte ore previsto dal relativo stato giuridico universitario (50 ore tempo pieno, 250 ore tempo definito). Le modalità per l'attribuzione di tali attività sostitutive sono definite negli atti organizzativi di cui al precedente art. 7;
 13. In attuazione della disciplina di cui all'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 517/99 la Regione e l'Università convengono che il Comitato ivi previsto deputato ad esprimere il parere preliminare nel caso in cui il Direttore Generale intenda disporre la sospensione delle funzioni assistenziali e l'allontanamento dall'Azienda di professori e ricercatori universitari, sia composto da tre membri esterni dei quali uno individuato dall'Università, su indicazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, uno dalla Fondazione ed un terzo dalla Regione. Detti membri saranno individuati tra le seguenti figure professionali: un medico, un avvocato o magistrato ed un docente universitario in materie giuridiche;
 14. Per le esigenze clinico-assistenziali cui non può fare fronte con l'organico universitario, la Fondazione può stipulare contratti di lavoro professionali pluriennali, mediante utilizzo di procedure selettive ad evidenza pubblica, dando la preferenza a figure già inserite nei processi formativi e di ricerca dell'Università di Tor Vergata.

Art. 10

Norme di Garanzia in materia di personale

1. Al personale assunto con contratto di diritto pubblico dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, si applica il contratto di diritto pubblico, come da accordo quadro nazionale sui comparti, firmato in data 18.12.2002;
2. Durante la fase di sperimentazione, il personale, di cui all'art. 6 del D.lgs. 502/92, continua ad essere assunto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata con il contratto del comparto come definito al punto 1.;
3. Al personale assunto direttamente dalla Fondazione per professionalità diverse è comunque garantito un trattamento retributivo e di relazioni industriali allineato a quello delle corrispondenti figure dei contratti del pubblico impiego;
4. Al personale già in servizio al momento della fine della sperimentazione continuerà ad essere applicato il contratto di cui al punto 1., fatte salve modifiche consentite dal singolo lavoratore interessato;
5. Al personale universitario operante presso il Policlinico continua ad applicarsi il regime contrattuale in essere;
6. Al fine di consentire una verifica dell'effetto della sperimentazione gestionale nelle tematiche oggetto di relazioni industriali, la Fondazione istituirà un apposito comitato per il monitoraggio dell'andamento della sperimentazione stessa, con la partecipazione delle rappresentative regionali delle confederazioni sindacali.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Nelle more della costituzione della Fondazione di cui al precedente articolo 6 è confermata la composizione numerica, la modalità di nomina, le modalità di designazione e la durata degli organi aziendali previsti nella fase sperimentale indicata dal D.Lgs 517/99. E' transitoriamente confermato l'assetto istituzionale del Policlinico Tor Vergata corrispondente alla tipologia organizzativa sperimentale individuata all'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 517/1997 soprarichiamato.


2. Dalla stipula della presente intesa e nelle more della costituzione della Fondazione Policlinico Tor Vergata, sono rimessi al controllo congiunto della Regione Lazio e dell'Università i seguenti atti dell'Azienda Policlinico Tor Vergata:
 - bilancio di previsione e piano annuale delle attività.
 - bilancio consuntivo
3. In sede di prima applicazione della presente intesa gli incarichi assistenziali in capo al personale universitario di cui art. 9 comma 11 (prima parte) cessano al termine del corrente anno accademico
4. Il presente protocollo esplica i suoi effetti fino al termine di sei anni indicato al precedente art. 6 punto 2.
5. La precedente convenzione Regione/Università cessa di produrre i suoi effetti dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa
6. L'attuale Azienda Policlinico Tor Vergata, in forza di quanto previsto dal presente protocollo e dai suoi allegati, dovrà cedere alla Fondazione la gestione del policlinico e concorrerà all'attività della Fondazione con le modalità previste nell'atto statutario.

Roma, 18 febbraio 2005

**Il Presidente
della Regione Lazio
Francesco Storace**

**Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Alessandro Imazzi Agrò**

**L'Assessore alla Sanità della Regione Lazio
Marco Verzaschi**



Allegato n. 1

Definizione della composizione del monte orario per singola attività e quantificazione delle prestazioni sanitarie dagli stessi derivanti

Divisione	Medicina (ambulatorio)		Infermeria (ambulatorio)		Infermeria (ospedalizzazione)		TOTALI	
	Attività (ore)	Percentuale	Attività (ore)	Percentuale	Attività (ore)	Percentuale	Attività (ore)	Percentuale
Degenze (acuti + riabilitazione)	55%	103.587	10%	6.958	30%	23.906	6.215.220	282.510
Day Hospital + Day Surgery	20%	37.668	90%	62.621	35%	27.891	4.111.926	79.076
Ambulatorio + laboratorio	20%	37.668	0%	-	35%	27.891	7.690.769	1.385.722
RSA + Hospice	5%	9.417	100%	69.579	100%	79.688	2.238.458	44.769
Totali:	100%	188.340	100%	69.579	100%	79.688	20.256.363	

ATTIVITA' DI ASSISTENZA DELL'UNIVERSITA' DI ROMA TOR VERGATA

Versione DEFINITIVA 6 Novembre 2004

ALLEGATO N. 2

Attività di assistenza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata su propri posti letto

Struttura	Unità	Dicembre 2004			Esercizio Ordinario 2004			
		Posti letto ordinari	Posti letto straordinari	Posti letto diversi	Posti letto ordinari	Posti letto straordinari	Posti letto diversi	
Policlinico Tor Vergata	Dipartimento Chirurgia	116	20		116	20		
	Dipartimento Medicina	716	40		716	37		
	Dipartimento Neuroscienze	40	4		70	10		
	Riabilitazione		8		24	12		
	Radiazione interventistica		4			4		
	Psichiatria S. Alessandro	16	6		18	10		
	Neuropsichiatria infantile S. Alessandro		8		6	10		
	Oncematologia	44	14		50	20		
	Cardiologia e cardiologia	40	4		60	5		
	Materno infantile	22	6		22	6		
	Odontoiatria					8		
	ASL ROMA C - Ospedale S. Eugenio	Anatomia ed istologia patologica (UOC)			Attivo			33 riuniti
		Malattie infettive		3	Attivo			Attivo
Medicina legale (UOC)				Attivo			Attivo	
Pediatria - Oncematologia pediatrica (UO)							Attivo	
Dermatologia - Diagnosi e terapia psoriasi (UO)							Attivo	
Endocrinologia (UOC)							Attivo	
ASL ROMA C - Ospedale CTO	Nutrizione Umana (UOC)					6	Attivo	
	Odontoiatria, Chirurgia Orale ed Ortognatodonzia (UO)						4 riuniti	
IR.C.C.S. Bambino Gesù	Immunodermatologia			Attivo			Attivo	
ASL ROMA B - Ospedale Casilino	Urologia ed andrologia (UOSD)	10			10			
	Neurologia (UOC)		2			2		
	Chirurgia plastica (UOC)	1			2	2		
ASL ROMA B - Ospedale S. Pederini	Patologia Clinica (UOC)			Attivo			Attivo	
	Odontoiatria, Chirurgia Orale e Maxillo Facciale (UOS)	4	2	6 riuniti	2	1	6 riuniti	
ASL ROMA B - Ternorio	Diabetologia (UOC)			Attivo			Attivo	
	Unità Cura Continuitativa (care intermedie - definitive MAC)						20	
Strutture della "catena della continuità" - Modello sperimentale di continuità delle cure	RESA						40	
	Unità di Riabilitazione Intensiva (RAI)						40	
	Unità di riabilitazione							
	Unità grandi cerebrolesioni acquisite						40	
	Unità di degenza persone in stato vegetativo permanente							
Riepilogo							22	
Acuti		411	173		468	141		
Riabilitazione		9	8		34	12		
Riuniti							122	
Totale dei Posti letto accreditati all'Università Policlinico Tor Vergata		411	121	9	502	153	122	

* Dato servizio mantiene anche i rapporti con il CONI

Quadro della dotazione per le attività di assistenza e didattica dell'Università di Roma Tor Vergata su posti letto di altre strutture accreditate

Struttura	Unità	Dicembre 2004			Esercizio Ordinario 2004		
		Posti letto ordinari	Posti letto straordinari	Posti letto diversi	Posti letto ordinari	Posti letto straordinari	Posti letto diversi
IR.C.C.S. Bambino Gesù	Immunodermatologia (UOC)	8			8		
ASL ROMA C - Ospedale S. Eugenio	Chirurgia dei Trapianti (UOC)	8	2		8	2	
	Ematologia (UOC)				20	16	
Ospedale Generale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli	Ostetricia e Ginecologia (UOC)	8	2		8	2	
	Patologia osteica (UOC)	8			5	2	
	Odontoiatria (UOC)	4	8	15 riuniti	2	10	14 riuniti
Ospedale di Riabilitazione S. Lucia - IR.C.C.S.	Gastroenterologia (UOC)				4	2	Attivo
	Endocrinologia (UOS)			Attivo	2	2	Attivo
ASL ROMA B - Ospedale Casilino	Neuroriabilitazione (UOC)	50	4		50	4	
	Occlusiva (UOS)				1	4	
Acuti		56	16		108	44	
Riabilitazione		50	4		50	4	
Totale dei Posti letto riguardanti strutture in cui il rapporto convenzionale è finalizzato esclusivamente all'utilizzo del personale universitario		86	20		158	48	

“Sperimentazione gestionale e costituzione della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”

Premesso che:

- l'Azienda Universitaria “Policlinico Tor Vergata” di seguito denominata “Azienda”, con la collaborazione di KPMG Consulting s.p.a., ha sviluppato un progetto di ricerca della Regione Lazio avente per oggetto “Sperimentazione di nuovi modelli gestionali volti ad utilizzare strumenti di diritto privato”;
- tale progetto è stato elaborato in collaborazione con la Regione Lazio e finanziato dal Ministero della Sanità nell’ambito del programma di finanziamento “Programmi Speciali”, art. 12 bis, comma 6, del d.Lgs. 229/99;
- il progetto indicato costituisce una valida base di approfondimento tecnico per la definizione di un modello sperimentale di fondazione ospedaliera quale contributo originale della Regione Lazio per la definizione di un assetto istituzionale ed organizzativo ottimale per i Policlinici Universitari;
- l’analisi e l’approfondimento del progetto di sviluppo di una sperimentazione gestionale finalizzata alla costituzione di una Fondazione sono stati affidati ad una Commissione Tecnica, paritetica definita con nota della Regione Lazio Prot. 470 del 4/12/2002 e dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata del 31/12/2002.

Considerato che:

- la normativa di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 31/12/1999 n. 517, relativamente alla regolamentazione delle Aziende destinate a realizzare l’integrazione tra attività assistenziali e quelle di didattica e ricerca, prevede una sperimentazione quadriennale per l’identificazione a regime di un modello di Azienda Sanitaria che più si avvicini agli obiettivi degli ospedali di insegnamento;

- il risultato di tale sperimentazione dovrebbe essere quello di definire il modello gestionale più idoneo a perseguire gli obiettivi di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca, nel rispetto degli equilibri della programmazione sanitaria;
- altri aspetti però rivestono un ruolo cruciale nel processo di scelta di un modello gestionale così complesso e sono rappresentati dalla necessità di reperire risorse umane, tecnologiche e finanziarie aggiuntive a quelle oggi disponibili, che permettano una crescita costante degli standard di qualità delle attività, dei servizi e delle prestazioni dell'azienda, sperimentando forme innovative di partecipazione di tutti i settori istituzionali e non;
- per rispondere a tali esigenze di innovazione del processo gestionale, in molti Paesi si stanno diffondendo le Fondazioni, anche in ambito sanitario, quale strumento atto a:
 - favorire un nuovo modo di rapportarsi tra gli enti istituzionali al fine di meglio integrare le rispettive *mission* attraverso una gestione costante e dinamica dei rapporti reciproci superando, quindi, gli attuali modelli di collaborazione troppo statici e non adeguati a garantire il governo di un sistema in così rapida trasformazione come quello sanitario, creando così in un modello basato sulla reale e non formale coresponsabilizzazione;
 - consentire l'ingresso del settore privato, in particolare nelle attività "no core" della Fondazione finalizzato all'acquisizione di *know how* specifico, di tecnologie e più in generale di un approccio "aziendalistico" alla gestione, permettendo all'Azienda di focalizzare le proprie risorse sul suo obiettivo istituzionale massimo, che è quello di "dare assistenza";
 - favorire la ricerca biomedica, applicata e quella sui servizi sanitari, che consentano di avvicinare il mondo dell'industria e quello della salute;
- in Italia, la normativa vigente, espressa dall'art. 9 bis D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, consente la sperimentazione di modelli gestionali che utilizzano strumenti privatistici per il perseguimento dei fini istituzionali del SSN. Tale normativa demanda la disciplina dei rapporti interistituzionali ad atti ulteriori e successivi, lasciando ai soggetti interessati la facoltà di proporre forme innovative di collaborazione organica. Tale disciplina, in quanto sperimentale e per sua natura derogatoria, non confligge con la normativa di cui alla Legge 338/2000.
- la proposta di istituire una Fondazione, persegue l'obiettivo di sviluppare una sperimentazione atta a creare un nuovo luogo giuridico, caratterizzato dalla contestualità

vincolante dei processi dialettici e decisionali, finalizzato a consentire l'interazione e la composizione dei diversi interessi istituzionali di Regione e Università;

- attualmente tale composizione è lasciata solo ad atti programmatori (intesa) od ad isolati momenti di confronto (Organo di indirizzo) a discapito della tempestività delle decisioni e della costante e necessaria rispondenza delle stesse alle esigenze dei singoli soggetti istituzionali;
- la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata dovrebbe diventare la sede in cui si adottano le scelte strategiche relative alle attività da svolgere (ricerca, didattica ed assistenza) ed in cui si ricerca la compatibilità tra la programmazione regionale e quella universitaria, tenendo conto dei vincoli gestionali;
- la Fondazione sarà in tal modo mente e motore del processo di sperimentazione, definendone gli obiettivi, dando impulso alla loro realizzazione, monitorando i risultati ed eventualmente proponendo gli adattamenti necessari. Suo scopo principale sarà quello di sviluppare, attraverso una ricerca applicata di modelli organizzativi e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche e gestionali, la filosofia e la rappresentazione di un "modello di Ospedale", capace di adeguarsi alle dinamiche esigenze di assistenza dei futuri decenni.

Fra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si conviene quanto segue:

1. Oggetto della sperimentazione gestionale.

1. La Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito denominata "Università") concordano di avviare una sperimentazione gestionale, consistente nella costituzione di una Fondazione - denominata "Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" (di seguito "Fondazione") - finalizzata alla realizzazione di un modello di assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende Ospedaliere Universitarie innovativo; atto a configurare, con il superamento della fase transitoria di cui all'art.2, comma 2, del Dlg. 517/99, una valida soluzione per garantire l'efficace e sinergica integrazione delle attività assistenziali con quelle di formazione e di ricerca e, attraverso la collaborazione con privati, di favorire occasioni di sviluppo per la ricerca sperimentale e la ricerca clinica applicata.

L'oggetto della sperimentazione è la gestione delle attività sanitarie facenti capo al Policlinico Tor Vergata e la sua durata è fissata in anni sei. E' prevista una verifica intermedia alla scadenza del terzo anno di sperimentazione. Al termine della

MM
sperimentazione, se positiva, la Regione, in accordo con l'Università, adotterà gli atti legislativi e/o amministrativi necessari a dare assetto definitivo alla Fondazione attribuendo alla medesima il patrimonio ed i rapporti giuridici nonché le funzioni residue dell'Azienda.

2. La Fondazione assume nei confronti della Regione, dal momento della sua costituzione, tutti gli obblighi riferiti all'attuale Azienda dal Protocollo di intesa Regione/Università adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99.

2. Finalità della sperimentazione gestionale

1. Le finalità della sperimentazione sono le seguenti:

- realizzare una più efficace integrazione tra Regione e Università nella definizione della programmazione concordata delle attività del Policlinico, nel rispetto delle distinte autonomie istituzionali;
- favorire, attraverso l'inserimento di competenze e finanziamenti privati, lo sviluppo della ricerca, sia sperimentale che clinica e tecnologica applicata, quale occasione fondamentale di qualificazione dell'attività assistenziale e arricchimento della potenzialità didattica e formativa dell'Università;
- consentire la focalizzazione dell'attenzione del Direttore Generale della Fondazione sulle sole attività assistenziali e di ricerca clinica applicata, al fine di ottimizzare i risultati gestionali, anche attraverso l'inserimento di logiche e di metodiche imprenditoriali favorite dalla partecipazione in quota minoritaria di partner privati alla gestione del Policlinico, adottando le soluzioni istituzionali atte a consentire tale partecipazione;

3. Modalità della sperimentazione gestionale

1. Regione ed Università concordano di dar vita, unitamente all'Azienda, ad una Fondazione aperta alla partecipazione complessivamente minoritaria di privati benefattori e/o finanziatori e retta secondo lo schema dello Statuto di cui al successivo articolo 6 del presente Allegato.
2. Per l'intera durata della Sperimentazione Gestionale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si ispirano ai principi e ai criteri definiti nella presente intesa Regione-Università.
3. La Regione e l'Università concordano sul principio che le attività complementari e strumentali alle attività sanitarie è comunque le attività non costituenti il "core business"

della Fondazione nella gestione del Policlinico, o che per loro natura più proficuamente si prestano ad una gestione non integrata, potranno essere demandate ad una o più società di servizi, ovvero, in ragione della natura dell'oggetto sociale, a società consortili senza scopo di lucro, all'uopo costituite, con la partecipazione, anche maggioritaria, di soci privati selezionati sulla base di specifici requisiti e competenze, mediante apposite procedure ad evidenza pubblica. Nel caso in cui sia riconosciuta ai soci privati la posizione maggioritaria nelle costituende società di cui al presente comma, la Fondazione dovrà essere garantita da appositi patti di sindacato, ovvero dalla previsione di maggioranze qualificate per l'assunzione di decisioni inerenti le materie specificatamente individuate dagli organi della Fondazione.

4. La Regione e l'Università concordano sulla necessità di dotare la Fondazione di adeguate risorse finanziarie ed in particolare di assegnare al fondo di dotazione della Fondazione:

- i beni immobili e mobili di proprietà dell'Università, già destinati in uso esclusivo all'Azienda, che vengono concessi in uso a titolo gratuito alla Fondazione, con onere di manutenzione a carico della stessa e con vincolo di destinazione alla attività assistenziale, per tutta la durata della Fondazione;
- i beni immobili e mobili di proprietà dell'Azienda, utilizzati a titolo gratuito dalla Fondazione per tutta la durata della sperimentazione e fatta salva la destinazione del relativo titolo di proprietà al momento della cessazione della stessa;
- gli apporti patrimoniali definiti dalla Regione e dai soci privati a titolo di partecipazione alla Fondazione. Sono valutati quali apporti patrimoniali a tale titolo i contributi di parte corrente erogati dalla Regione a pareggio dei disavanzi degli esercizi pregressi dell'Azienda, nonché i contributi in conto capitale disposti per il completamento e l'ottimizzazione del Policlinico.

5. La Regione e l'Università, al fine di garantire alla Fondazione stabilità di indirizzo nella fase di sperimentazione, concordano che, all'atto della costituzione della Fondazione, vengano formati gli Organi nella composizione di cui al punto 6 del presente Allegato. I nominati dureranno in carica per tutta la durata della sperimentazione, come definita all'art. 1 punto 2, del presente Allegato, ad eccezione del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università.

6. Lo Statuto della Fondazione disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente, separando le funzioni di indirizzo e controllo, riservate al Consiglio di Amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate al Direttore Generale.

X
Sperimentazione
gest.

7. Per il periodo della sperimentazione, al fine di garantire continuità ed unicità di gestione, il Direttore Generale della Fondazione assume altresì le funzioni residue dell'organo di gestione dell'Azienda.

4. Rapporti giuridici in essere

1. Per la durata della sperimentazione la Fondazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Azienda, con esclusione di quelli indicati al successivo punto 2. In particolare si conferma, in capo alla Fondazione, l'assunzione del rimborso dell'onere del mutuo acceso dall'Ateneo presso la Cassa Depositi e Prestiti (provvedimento del 21 luglio 1999), per quanto attinente al finanziamento della costruzione del Policlinico ed il rimborso delle rate di ammortamento dei leasing attivati dall'Ateneo, su richiesta dell'Azienda Policlinico, per l'acquisto delle attrezzature sanitarie entrambi conferiti in uso alla Fondazione stessa.
2. I rapporti di impiego a tempo indeterminato e quelli che, per loro natura, possono essere intrattenuti soltanto con l'Azienda rimangono attivi in capo all'Azienda fino al termine della sperimentazione.
3. La Fondazione anticipa mensilmente all'Azienda la quota di rimborso degli oneri che la stessa deve sostenere relativamente ai rapporti di impiego di cui ai commi precedenti per le attività svolte in favore della Fondazione medesima.
4. Presso la Fondazione è costituito un apposito ufficio incaricato per la rendicontazione dei debiti e crediti della gestione dell'Azienda Policlinico, scaduti ed esigibili alla data di costituzione della Fondazione e per le riscossioni e pagamenti che risulteranno dovuti.

5. Esito della sperimentazione

1. Al termine del periodo di cui all'articolo 1, punto 2 del presente Allegato, la Regione e l'Università verificano l'esito della sperimentazione gestionale, disponendo all'unanimità le conseguenti determinazioni.
2. In caso di valutazione positiva della sperimentazione, la Regione e l'Università adottano gli atti necessari per il trasferimento alla Fondazione del patrimonio e dei rapporti giuridici e delle funzioni residue in capo all'Azienda e contestualmente ne dispongono l'estinzione.
3. In caso di valutazione negativa i soci possono disporre la prosecuzione della sperimentazione, ovvero, nel caso in cui il giudizio implichi la valutazione della sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli obiettivi della sperimentazione, la sua

estinzione o trasformazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del Codice Civile. Contestualmente l'Azienda riassume nei confronti della Regione gli obblighi conseguenti al protocollo d'intesa Regione-Università adottati ai sensi dell'art.1 del Dlgs. 517/99 ed assume i rapporti giuridici attivi e passivi in essere in capo alla Fondazione. I soci determinano la destinazione del patrimonio nel frattempo acquisito in capo alla Fondazione.

6. Statuto della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Lo statuto della Fondazione, che si perfezionerà in sede di costituzione della Fondazione a norma del codice civile da parte del Presidente della Regione e del Rettore dell'Università, dovrà comunque prevedere quanto segue:

Art. 1: Costituzione

1. E' costituita la Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata" con sede in Roma.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione favorisce il coinvolgimento e la partecipazione - con quote individuali di partecipazione comunque non superiori al 10% del capitale della Fondazione e complessivamente non superiori al 30% - di istituzioni ed enti pubblici e privati e di singoli, con particolare riferimento agli studenti ed ex-studenti ed al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
4. Le attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione possono svolgersi in Italia e all'estero.

Art. 2: Scopi

1. La Fondazione si propone, fra l'altro, di definire gli indirizzi e le scelte strategiche gestionali del Policlinico :
 - favorendo il miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica ed organizzativa nel Policlinico;
 - promuovendo l'integrazione fra ricerca clinica e cura dei malati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.
2. La Fondazione provvede, in particolare, a:

- definire i volumi delle attività assistenziali necessari ad assicurare l'attività formativa e di ricerca della facoltà di Medicina e Chirurgia ed il raggiungimento di una situazione di pareggio economico nella gestione del Policlinico;
- definire le modalità di finanziamento delle attività del Policlinico e reperire e finalizzare alla ricerca da realizzare all'interno del Policlinico i finanziamenti necessari a garantire uno sviluppo adeguato sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avuto riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica ed alle esigenze della sanità pubblica, definendo altresì criteri e modalità per finalizzare alla ricerca medesima gli utili ed i proventi determinati dai suoi risultati o dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che ne derivano.

Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ~~amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;~~
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema della ricerca nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

- istituire premi e borse di studio ed attivare programmi di scambio con simili istituzioni estere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4: Vigilanza

1. Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5: Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dall'Università, dalla Regione, da altri soci fondatori o dai soci partecipanti;
 - b) i beni mobili ed immobili derivanti da donazioni, a condizione che non comportino oneri a carico della Fondazione salvo quelli derivanti dal loro utilizzo e quelli inerenti la loro finalizzazione, se disposte esplicitamente dal benefattore;
 - c) dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente statuto;
 - d) dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
 - e) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
 - f) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - g) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6: Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle risorse tratte dal Fondo Sanitario Regionale a titolo di remunerazione delle attività assistenziali erogate nei limiti e secondo i criteri di remunerazione definiti dall'intesa

X
2. regime

Regione/Università ai sensi dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 517/99, ovvero sulla base del precedente articolo 3

- b) dalle risorse messe a disposizione dalla Regione o dall'Università per lo sviluppo di programmi o progetti di rispettivo interesse, ovvero dalla Regione o per il sostegno di attività e servizi di interesse regionale; dalle risorse messe a disposizione da privati partecipanti alla Fondazione, per lo sviluppo di attività finalizzate;
 - c) dai contributi in qualsiasi forma concessi da soci fondatori e partecipanti, ed in particolare dalle risorse messe a disposizione da privati o enti pubblici per lo sviluppo di attività di ricerca scientifica, ovvero di ricerca clinica finalizzata e/o da altre risorse stanziare dai soci sulla base dei programmi di attività annualmente approvati;
 - d) dalle entrate proprie derivanti da convenzioni onerose attive, ovvero dal corrispettivo di attività sanitarie erogate ad enti o privati a pagamento;
 - e) dai proventi diversi derivanti dalle attività di ricerca e dall'esercizio del diritto di sfruttamento di brevetti e royalty conseguenti all'attività di ricerca sviluppata;
 - f) le risorse eventualmente assegnate dai soci per garantire l'equilibrio di bilancio, ivi comprese quelle programmate come necessarie per far fronte alle fisiologiche diseconomie delle fasi di start-up delle attività assistenziali;
 - g) dalle quote annuali eventualmente versate dai soci della Fondazione;
 - h) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione ~~medesima~~;
 - i) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
 - j) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - k) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7: *Esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

3. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i soci fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e sgg. del Codice civile.
5. La gestione economico finanziaria e patrimoniale della Fondazione è informata ai principi del Codice Civile e delle norme emanate dalla Regione Lazio per le aziende ospedaliere, in attuazione del disposto dell'articolo 5, comma 5, 6 e 7 del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Presidente ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8: Soci della Fondazione

1. I soci della Fondazione si dividono in:

- a) fondatori
- b) partecipanti

Art. 9: Soci fondatori

1. Sono soci fondatori la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Possono divenire soci fondatori, nominati tali dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano in misura significativa al patrimonio della Fondazione o, in via significativa e permanente, al suo fondo di gestione.
3. Non possono divenire soci fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, per le quali sussista un conflitto di interessi rispetto alle attività della Fondazione o,

qualora si tratti di persone giuridiche operanti nel campo della gestione dei servizi sanitari, per le quali non sussista evidenza di provata esperienza a livello nazionale o internazionale.

Art. 10: Assemblea dei soci fondatori

1. L'Assemblea dei soci fondatori è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci fondatori, quando se ne ravvisi la necessità. Essa nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza, valuta le proposte di nomina di soci fondatori avanzate dal Presidente e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.
2. E' presieduta del Presidente o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione.
3. Essa provvede inoltre:
 - a) alla determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci della Fondazione;
 - b) all'approvazione del bilancio d'esercizio;
 - c) all'autorizzazione alla stipula di contratti o accensione di mutui di durata ultra novennale (esclusi i contratti di lavoro);
 - d) alla assunzione di ipoteche o altri diritti reali o di godimento sui beni di proprietà della Fondazione;
 - e) alla deliberazione di eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;
 - f) alle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, e ad ogni altra materia ad essa riservata dall'atto costitutivo.
4. L'assemblea delibera comunque con il voto favorevole della Regione e dell'Università.

Art. 11: Soci partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica soci partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

2. Possono essere nominati soci partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.
3. I soci partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.
4. La qualifica di socio partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

Art. 12: Assemblea dei soci partecipanti

1. L'Assemblea dei soci partecipanti è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci partecipanti, quando se ne ravvisi la necessità. Essa può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.
2. E' presieduta del Presidente o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione.
3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13: Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque l'esclusione dei soci fondatori diversi dalla Regione e dall'Università ed a maggioranza assoluta quella di soci partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione, o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. La Regione e l'Università non possono, in alcun caso, essere escluse dalla Fondazione.
4. I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14: Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione
 - b) il Consiglio di amministrazione
 - c) il Direttore generale
 - d) il Collegio dei revisori dei conti

Art. 15: Organismi di supporto alle attività della Fondazione

1. Sono organismi di supporto alla Fondazione:
 - a) il Comitato scientifico
 - b) il Collegio dei Probiviri

Art. 16: Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di amministrazione, è eletto al suo interno con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo.
3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente propone, al Consiglio di amministrazione, la nomina di nuovi soci fondatori.

Art. 17: Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri di cui due in rappresentanza della Regione (fra cui, di diritto, il Presidente *pro tempore* della Regione o un suo delegato), due in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (fra cui, di diritto, il Rettore *pro tempore* dell'Università o un suo delegato) ed uno in rappresentanza degli altri soci fondatori.
2. Possono rivestire la carica di membri del Consiglio di amministrazione, oltre ai membri di diritto, personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei

settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali; è requisito per la nomina l'assenza di precedenti penali conclusi con condanna definitiva per delitti dolosi contro la Pubblica Amministrazione.

3. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.
4. Il Consiglio di amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Direttore e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare:
 - a) approva il piano annuale di attività, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale della Fondazione con la programmazione Sanitaria Regionale e con la programmazione didattica e scientifica dell'Università;
 - b) approva i documenti di programmazione finanziari ed economici annuali e pluriennali di previsione, predisposti dal Direttore generale;
 - c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore generale, e lo propone all'assemblea;
 - d) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina i soci fondatori;
 - e) nomina e revoca il Direttore generale;
 - f) verifica la regolare attuazione del piano annuale di attività;
 - g) definisce i criteri attraverso i quali l'organo gestore del Policlinico prevede nella propria organizzazione le strutture organizzative ed i programmi di cui all'art. 5 comma 4 del Dlgs. 517/99 necessari ad assicurare l'attività assistenziale nella misura atta a soddisfare le esigenze inerenti ai settori scientifico disciplinari dei corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria, Scienze Motorie, Biotecnologie Mediche, Scienze della Riabilitazione e Nutrizione Umana in modo da assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche della facoltà di Medicina e Chirurgia in un quadro di coerente integrazione con l'attività assistenziale e con gli obiettivi della programmazione regionale;
 - h) indica i criteri e le modalità di tenuta delle scritture di contabilità analitica, per assicurare la netta separazione fra spesa assistenziale e spesa destinata a didattica e ricerca;

- i) definisce gli obiettivi del processo di sperimentazione e ne monitorizza gli andamenti;
 - j) delibera eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;
 - k) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
5. Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono prese validamente con la presenza ed il voto di almeno quattro dei cinque membri del Consiglio.
 6. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
 7. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
 8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
 9. I consiglieri possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio da un proprio rappresentante, con delega scritta conferita di volta in volta.
 10. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico.

Art. 18: Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, ^{individuo} è nominato dal ^{Consiglio} Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori in cui la Fondazione svolge i propri compiti istituzionali, su indicazione dell'Università, sentita la Regione. All'atto della nomina il Consiglio di amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto.
2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario, resta in carica tre anni ed è riconfermabile una sola volta. Se nominato prima della scadenza triennale, resta in carica fino a tale scadenza.
3. Egli è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione

del programma aziendale ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione. Egli provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione. In particolare, spettano al Direttore generale:

- a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;
 - b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;
 - c) la stesura del bilancio d'esercizio.
 - d) tutti i compiti inerenti la gestione delle attività assistenziali, compresa la definizione del modello organizzativo interno e l'esercizio dei poteri di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali;
 - e) la stipula dei contratti attivi e passivi della Fondazione;
 - f) il controllo sugli indicatori di efficacia, efficienza, appropriatezza, qualità e *customer satisfaction* relativi alla attività assistenziale;
 - g) i compiti di coordinamento, sul piano gestionale, tra l'attività assistenziale e quella di ricerca e didattica;
 - h) le competenze delegate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli **Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione. Il Direttore esercita tutte le competenze che non siano riservate ad altri organi.**

Art. 19: Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui due designati dalla Regione, due dall'Università ed il restante dagli altri Soci Fondatori, in assenza di altri soci fondatori, di concerto tra la Regione e l'Università. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative. Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.
5. I membri del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Art. 20: Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organismo consultivo della Fondazione. E' composto da non più di tre membri di cui un membro con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione con la maggioranza qualificata di quattro membri su cinque, un membro nominato dal Senato accademico dell'Università al di fuori dei suoi componenti, ed un membro nominato dalla Regione. I membri del Comitato scientifico saranno comunque individuati fra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.
2. ~~Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di amministrazione e con il Direttore nella~~ definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione, esprime parere obbligatorio sui programmi di cui all'art. 17 lettera a), e sulla destinazione dei finanziamenti alla ricerca scientifica e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di amministrazione o il Direttore lo ritengano necessario. Tale parere, se non espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta, si intende positivamente reso.
3. I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono prorogabili una sola volta. Se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Art. 21: Collegio dei probiviri

1. Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i soci e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci fondatori.

2. Essi decideranno quali arbitri amichevoli compositori e quindi senza alcuna formalità ed inappellabilmente, ma previa redazione di apposito verbale da loro sottoscritto.
3. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art. 22: Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla Regione e all'Università in proporzione delle rispettive quote di partecipazione.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità ai soggetti concedenti.

Art. 23: Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
2. Gli accordi sindacali definiti da Regione ed Università con le Organizzazioni Sindacali, riferiti al personale del Policlinico, costituiscono atto di indirizzo per l'Organo di gestione della Fondazione.

Art 24: Definizioni

1. Nell'ambito del presente atto, si deve intendere per:
 - "Regione", la Regione Lazio;
 - "Università", l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
 - "Azienda", l'Azienda Universitaria PTV -- Policlinico Tor Vergata;
 - "Fondazione", la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
 - "Policlinico", il complesso delle strutture ospedaliere del Policlinico Tor Vergata.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

● **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**

Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705

● **LIBRERIA DE MIRANDA**

Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303

● **LIBRERIA DELLO STATO**

Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081

● **LIBRERIA GODEL S.r.l**

Via Poli n. 46, tel. 06/6798716

● **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**

Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073

● **LIBRERIA PUNTO SCUOLA - COLLEFERRO**

Via Consolare Latina n. 41/b - Tel. 06/9781512

● **LIBRERIA LA FORESTA DI SHERWOOD - CERVETERI**

Via S. Angelo n. 27 - Tel. 06/9943518

● **LIBRERIA EDICOLA GATTA - VELLETRI**

Piazza Giovanni Falcone s.n.c. - Tel. 06/9631946

ABBONAMENTI ANNO 2005

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III)
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno fattivamente rispettati in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, dell'Ente Poste Italiane S.p.A., onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio - Ufficio BUR - Via C. Colombo, 212 - 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia di cui una con marca da bollo da € 11,00 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato dall'attestazione in originale comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.